



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

APPROFONDIMENTO SU ACCREDITAMENTO CORSI DI DOTTORATO

Le modalità di accreditamento dei Corsi di Dottorato sono disciplinate dagli artt. 2, 3 e 4 del [D.M. 45/2013](#) del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

In particolare si prevedono due procedure:

i. Autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato.

Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accREDITAMENTO è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR.

L'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi hanno durata quinquennale (fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti);

ii. Verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO o la revoca dei Corsi di Dottorato.

Da DM 45/2013 è previsto che questa attività sia svolta da ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione.

I requisiti per l'accREDITAMENTO sono previsti nel D.M. 45/2013 e richiamati in dettaglio nella [nota MIUR sull'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato](#) del 14 aprile 2017. In particolare quelli riguardanti le Università sono individuati con la sigla da A.1 a A.8.

Durata dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha una durata di 5 anni (DM 45/2013 all'art. 3 co. 6) e la normativa dispone che debbano essere sottoposti alla procedura di accREDITAMENTO solo nuovi corsi o corsi con modifiche sostanziali (collegio, struttura, organizzazione). Durante il periodo di validità dell'accREDITAMENTO vengano svolte dall'ANVUR e dal Nucleo di Valutazione delle verifiche annuali della persistenza dei requisiti.

